



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Paola D'Ovidio – settore civile

Francesca Costantini – settore penale

LUGLIO – AGOSTO 2021



Settore Civile

(a cura di Paola D'Ovidio)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Quinta Sezione Civile, ordinanze interlocutorie 8 luglio 2021, nn. 19381 e 19382, Pres. L. Napolitano, Rel. L. Mancini.

TRIBUTI. Art. 30, comma 1, n. 5, l. n. 724 del 1994 – Testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 296 del 2006 – Applicabilità - Ambito – Società e enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani – Sussistenza - Società e enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati esteri – Esclusione - Artt. 18 (ex art. 12 TCE) e 49 (ex art. 43 TCE) del TFUE – Violazione.

La Quinta Sezione Civile di questa Corte, con due ordinanze gemelle, ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi in via pregiudiziale ex art. 267 del TFUE sul seguente quesito:

se gli artt. 18 (ex art. 12 TCE) e 49 (ex art. 43 TCE) del TFUE ostino ad una disciplina nazionale che, come l'art. 30, comma 1, n. 5, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, nella versione, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, escluda dal regime fiscale antielusivo delle società non operative – basato sulla fissazione di standard minimi di ricavi e proventi, correlati al valore di determinati beni aziendali, il cui mancato raggiungimento costituisce indice sintomatico del carattere non operativo della società e comporta la determinazione del reddito imponibile in via presuntiva – le sole società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani e non anche le società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati esteri, nonché le società che controllano o sono controllate, anche indirettamente, dalle stesse società ed enti quotati.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Terza Sezione Civile, Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20844, Pres. F. De Stefano Est. C. Valle

PROCESSO CIVILE. Estinzione del processo esecutivo - Reclamo al Collegio - Deposito in forma telematica o cartacea - Applicabilità - Conseguenze - Questione di massima di particolare importanza.

La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa alla questione se il reclamo avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo debba essere presentato obbligatoriamente in forma telematica ex art. 16 *bis*, comma 3 del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l., n. 221 del 2021, ovvero anche in forma cartacea, ritenendosi atto introduttivo di un procedimento incidentale di cognizione estraneo al processo di espropriazione, quantunque ad esso intrinsecamente e funzionalmente collegato.

Terza Sezione Civile, ordinanza 06 luglio 2021, n. 19037, Presidente R. Vivaldi, Relatore E. Scoditti

RESPONSABILITA' CIVILE. Magistrati - Azione di responsabilità per violazione del diritto dell'Unione - Applicabilità del procedimento speciale previsto dalla l. n. 117 del 1988 - Questione di massima di particolare importanza.

La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione della questione di massima di particolare importanza relativa all'assoggettabilità al procedimento speciale previsto dalla l. n. 117 del 1988 delle azioni in cui la responsabilità del magistrato dedotta riguardi la violazione del diritto dell'Unione, con particolare riferimento all'obbligo del giudice di ultima istanza di provvedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in specie quanto alla forma dell'atto introduttivo ed all'applicazione del termine biennale di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge, nel testo, *ratione temporis* applicabile, vigente prima delle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015.

Terza Sezione Civile, Ordinanza 2 luglio 2021, n. 18817, Pres. F. De Stefano, Est. E. Iannello

RESPONSABILITÀ CIVILE. Solidarietà - Credito contrattuale alla restituzione dei capitali investiti nei confronti di una società fiduciaria del Ministero dello sviluppo economico assoggettata a procedura concorsuale - Domanda di ammissione al passivo della società - Estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione alla domanda di risarcimento dei danni causati dal ministero per omessa vigilanza - Disciplina di cui all'art. 1310 c.c. - Applicabilità o meno - Contrasto.

La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto tra le decisioni della Corte, se l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione, conseguente alla insinuazione al

passivo di una società in liquidazione coatta amministrativa, società fiduciaria del Ministero dello sviluppo economico, sia estensibile anche nei confronti di quest'ultimo, terzo estraneo al rapporto obbligatorio tra creditore insinuato e debitore sottoposto alla procedura, ma preteso solidamente corresponsabile a titolo extracontrattuale per omessa vigilanza, a norma dell'art. 1310 c.c.

Terza Sezione Civile Ordinanza 2 luglio 2021, n. 18802, Pres. S. Olivieri, Est. G. Positano

RESPONSABILITÀ CIVILE. Sinistro causato da veicolo non assicurato - Azione recuperatoria proposta al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - Natura - Sostitutiva - Solidale - Speciale - Contrasto - Conseguenze - Termine di prescrizione - Previo accertamento delle responsabilità - Responsabilità solidale.

La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto tra le decisioni della Corte, sulla natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi dell'art. 292 del d. lgs. n. 209 del 2005 e in particolare, se essa sia riconducibile all'azione di regresso o a quella di surrogazione ovvero costituisca un'azione speciale rispetto a quelle, con i conseguenti effetti rilevanti sia sul termine di prescrizione sia sulla individuazione dei presupposti dell'azione fatta valere dal Fondo, con particolare riguardo, per un verso, alla necessità o meno del previo accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito o del sinistro e, per l'altro, all'applicabilità o meno della regola prevista dall'art. 2055 c.c. in caso di illecito o sinistro imputabile a più responsabili.

RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA PUBBLICA UDIENZA

Sezione Sesta civile-1, ordinanza interlocutoria 27 agosto 2021, n. 23517, Pres. G. Bisogni, Rel. M. Marulli.

IMMIGRAZIONE. Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) - Ricorso per cassazione - Motivi - Omessa cooperazione istruttoria officiosa - Error in procedendo - Configurabilità - Motivazione del provvedimento del giudice di merito - Omessa indicazione delle fonti informative - Violazione art. 8,

c. 3. d. lgs. n. 25 del 2008 - Interesse all'impugnazione ex art. 100 c.p.c. - Condizioni.

La Sezione Sesta -1 civile ha disposto il rinvio per la trattazione in pubblica udienza, per la complessità dei problemi ermeneutici posti dalle questioni, in ordine alla possibilità di configurare come *error in procedendo* il comportamento del giudice di merito che abbia violato il proprio dovere di cooperazione istruttoria, in relazione all'onere della prova attenuato gravante sul richiedente protezione ex art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, a prescindere dall'allegazione o dalla dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli scaturite dall'inadempimento del dovere. E, sotto diverso profilo, sempre in tema di protezione sussidiaria, ex art. 14 lett. c), se il ricorrente in cassazione che denuncia la violazione dell'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008 per avere il giudice del merito rigettato la domanda di protezione senza indicare le fonti informative sulla base delle quali ha tratto il suo convincimento, abbia o meno l'onere di allegare COI aggiornate e attendibili in grado di determinare un esito della lite diverso, valutando solo in quest'ultimo caso esistente l'interesse all'impugnazione ex art. 100 c.p.c.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria 6 agosto 2021, n. 22463, Pres. R.M. Di Virgilio, Rel. R. Giannaccari

ARBITRATO . Clausola compromissoria - Pendenza del termine per l'esercizio dei diritti spettanti al commissario liquidatore - Assoggettabilità del credito alla procedura di l.c.a..

La Seconda Sezione ha disposto il rinvio per la trattazione in pubblica udienza, per la particolare valenza nomofilattica, della questione concernente l'efficacia della clausola compromissoria in pendenza del termine per l'esercizio dei diritti spettanti al commissario liquidatore e la conseguente possibilità di assoggettare il relativo credito alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria 27 luglio 2021, n. 21478, Pres. F. Manna, Rel. R. S. Oliva

COMUNIONE E CONDOMINIO. Regolamento contrattuale - Clausola contenente il divieto di eseguire "qualunque modifica o innovazione alle cose comuni" - (In)validità.

La Seconda Sezione ha disposto il rinvio per la trattazione in pubblica udienza, per la particolare valenza nomofilattica, della questione concernente la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, della clausola del regolamento contrattuale di condominio

che contempli il divieto di eseguire “qualunque modifica o innovazione alle cose comuni”.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria 27 luglio 2021, n. 21465, Pres. F. Manna, Rel. R. A. Cosentino

EQUA RIPARAZIONE. Procedura fallimentare presupposta - Termine per la proposizione della domanda di indennizzo - Decorrenza dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento - *Dies a quo* - Individuazione - Criterio.

La Seconda Sezione ha disposto il rinvio per la trattazione in pubblica udienza, per la particolare valenza nomofilattica, della questione concernente il *dies a quo* da cui computare il decorso del termine semestrale per proporre domanda di indennizzo *ex lege* Pinto in caso di decreto di chiusura del fallimento e, in specie, se questo divenga definitivo nel termine di 15 giorni dalla relativa iscrizione nei registri della camera di commercio ovvero col decorso del termine lungo di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., con la conseguente necessità di ulteriormente chiarire, ove si aderisca a siffatta ultima impostazione, se tale termine debba intendersi semestrale ovvero annuale, sulla base della individuazione, ai fini dell’art. 58, comma 1, della l. n. 69 del 2009, del momento in cui deve considerarsi instaurato il giudizio cui esso inerisce.

Sezione II civile, ordinanza interlocutoria 12 luglio 2021, n. 19800, Presidente S. Gorjan, Relatore E. Picaroni

CONCORRENZA. Vessatorietà della clausola di non concorrenza - Periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia - Rinvio per trattazione in pubblica udienza.

La Sezione Seconda, in sede camerale, ha rimesso alla pubblica udienza la questione se sia vessatoria la clausola di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, qualora la stessa sia stata stipulata prima della introduzione dell’art. 1751 *bis* c.c.

**RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA TRIBUTARIA ALLA
SEZIONE QUINTA**

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria 14.07.2021, n. 20085, Pres. M. Mocci, Rel. M. Caprioli

TRIBUTI. Notifica della cartella esattoriale - Termine di decadenza - Dichiarazione integrativa - *Dies a quo* - Individuazione.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se, in ragione del combinato disposto di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, il termine di decadenza per la notifica della cartella decorre dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutorie 14.07.2021, nn. 20082, 20083 e 20084, Pres. A. Greco, Rel. A. F. Esposito

TRIBUTI. Registro - Atto di divisione immobiliare - Conguagli superiori alla quota di diritto - Potere di rettifica ex art 52 d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Limiti.

La Sesta Sezione tributaria, con tre ordinanze sostanzialmente identiche, ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la seguente questione: se, in sede di divisione immobiliare in cui viene anche disposta l'attribuzione di assegno unico di una quota superiore a quella di diritto, l'amministrazione finanziaria possa procedere a rettifica dell'imposta di registro dovuta con riferimento a tale ultima disposizione *ex art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986* - in quanto l'accertamento avrebbe dovuto tutt'al più assumere il carattere complementare - e, dunque, se quest'ultimo sia assimilabile all'art. 34 del d.P.R. cit., che disciplina le modalità di tassazione delle assegnazioni di beni, con riferimento specifico ai conguagli superiori alla quota di diritto.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA SEZIONE QUARTA.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 22 luglio 2021, n. 21114, Presidente C. Ponterio, Relatore E. Boghetich

TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - Appalto - Responsabilità del sub-committente ex art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Configurabilità o meno.

La Sezione Sesta lavoro ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta per l'esame della questione concernente la responsabilità, o meno, del sub-committente per i danni derivati al lavoratore dipendente del subappaltatore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub-appalto a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 - avuto anche riguardo alla normativa comunitaria in materia -, nell'ipotesi in cui, tra l'altro, il predetto sub-committente non sia titolare dello stabilimento e non abbia indicato le modalità operative del lavoro.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 20 luglio 2021, n. 20731, Presidente L. Esposito, Relatore N. De Marinis

ISTRUZIONE E SCUOLE. Personale universitario in servizio presso strutture sanitarie - Indennità cd. De Maria - Ambito di efficacia temporale - Emanazione del d.lgs. n. 517 del 1999 - Rilevanza o meno.

La Sezione Sesta lavoro ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta per l'esame della questione concernente il diritto alla conservazione, o meno, dell'indennità cd. De Maria, ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, da parte dei professori e ricercatori universitari operanti presso le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e, più in generale, di quella relativa alla perdurante operatività, o meno, del sistema di equiparazione previsto dal predetto d.P.R., a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 517 del 1999.

Settore Penale

(a cura di Francesca Costantini)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Terza, udienza del 22/04/2021 (dep. 01/07/2021), n. 25334, Pres. L. Marini – Rel. E. Rosi.

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE. Pornografia minorile - Produzione di materiale pedo-pornografico - Pornografia cd. domestica - Rilevanza penale - Esclusione - Limiti - Contrasto potenziale di giurisprudenza.

La Terza sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, e in quali eventuali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, n.1, cod. pen.

Sezione Quinta, udienza del 04/06/2021 (dep. 01/07/2021), n. 25283, Pres. S. Palla – Rel. A. Caputo.

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE. Riforma sentenza di assoluzione - Diverso apprezzamento di prove orali decisive - Rinnovazione dibattimentale - Impossibilità di riascolto del dichiarante - Conseguenze - Contrasto potenziale di giurisprudenza.

La Quinta sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare, precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio assolutorio.

Sezione Prima, udienza del 04/06/2021 (dep. 16/06/2021), n. 23547, Pres. C. Zaza – Rel. A. Centonze.

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE. Confisca - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Annullamento con rinvio - Necessità - Contrasto di giurisprudenza.

La Prima sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, la richiesta volta a far valere gli effetti, sulla adottata confisca, della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, di illegittimità costituzionale dell'art. 16 in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011, debba essere svolta attraverso il rimedio della revocazione *ex art.* 28 del d.lgs. cit., ovvero mediante l'incidente di esecuzione degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., e se la Corte di cassazione, investita del ricorso avverso il relativo provvedimento, sia sempre tenuta, ove necessaria una nuova valutazione del materiale probatorio in atti, ad annullare con rinvio lo stesso.

Sezione Prima, udienza del 13/07/2021 (dep. 27/07/2021), n. 29392, Pres. M.S. Di Tomassi – Rel. G. Santalucia.

**GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE.
Connessione tra reato militare e reato comune più grave - Riparto di
“competenza giurisdizionale” - Questione - Rilevabilità - Contrasto di
giurisprudenza.**

Se, in caso di connessione tra un reato militare ed un reato comune più grave, la questione del riparto di “competenza giurisdizionale” regolata dall’art. 13, comma 2, cod. proc. pen., soggiaccia alla disciplina, di cui all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., della rilevabilità e sollevabilità a pena di decadenza soltanto prima dell’udienza preliminare o, in mancanza di questa, entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ovvero sia invece rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, in applicazione dell’art. 20 cod. proc. pen.